



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI BARI SEZ. STACCATA DI TARANTO

SEZIONE 28

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |          |          |            |
|--------------------------|----------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | FORLEO   | LUIGI    | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | BRUNI    | NICOLA   | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | CARLUCCI | GIUSEPPE | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |          |          |            |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 3660/10 depositato il 23/12/2010

- avverso la sentenza n. 120/4/10 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di TARANTO contro: AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

difeso da:  
MONTANARO VITO  
C.SO UMBERTO N.150 74100 TARANTO TA

Atti impugnati:  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RFK010500205/05 ADDIZ. IRPEF

SEZIONE

N° 28

REG.GENERALE

N° 3660/10

UDIENZA DEL

25/10/2013

ore 09:00

SENTENZA

N°

A

PRONUNCIATA IL:

25/10/13

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

03 GEN. 2014

Il Segretario

300



## FATTO

Il Signor ██████████, titolare della ditta individuale corrente in Martina Franca ed esercente l'attività di lavorazione uve, imbottigliamento e commercializzazione di vino, rappresentato e difeso dal Rag. Fabio Ricci, con ricorso depositato il 19 ottobre 2005 alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, impugnava l'avviso di accertamento n. RFK010500202/2005 emesso dall'Agenzia delle Entrate di Taranto con il quale era stata rettificata la dichiarazione dei redditi Unico/2000 relativa all'anno 1999.

L'Ufficio:

- visto l'atto di vendita di azienda registrato presso l'Ufficio del Registro di Taranto in data 5/6/99 con il quale era stata ceduto un ramo di azienda per un valore dichiarato di L. 527.243.024 (pari a € 272.298,30) ed accertato in L. 597.943.000 (€ 308.811,79),
- tenuto conto nella dichiarazione per l'anno 1999 modello Unico /2000 al rigo RF48 – Plusvalenze e sopravvenienze attive – una indicato un importo di L.. 190.382.000 (€ 98.324,10),
- esaminata la documentazione fornita a seguito del questionario n. Q01576/2003, datato 4/7/2003 e regolarmente notificato in data 15/07/2003 in cui il contribuente ha specificato che l'importo di cui al rigo RF48 è pari a sopravvenienze attive per L. 12.391.967 (€ 6.399,92) e a plusvalenza pari a L. 177.990.134 (€ 91.924,23), per complessive L. 190.382.101 (€ 98.324,15)

determinava ai sensi dell'art. 39, primo comma, del d.p.r. 600/1973, il maggior reddito di impresa conseguito per l'anno 1999 tra la differenza tra il valore accertato dall'Ufficio di L. 597.943.000 (pari a € 308.811,79) e quello dichiarato in sede di dichiarazione di L. 177.990.000 (pari a € 91.924,23), **in complessive L. 419.953.000 (€ 216.887,62).**

Per l'effetto venivano determinate le maggiori imposte dovute per IRPEF e addizionali in complessivi € 22.245,87 oltre sanzioni irrogate per € 22.245,87.



Nel ricorso introduttivo il contribuente argomentava sulla veridicità sia della plusvalenza dichiarata per L. 177.990.134 (€ 91.924,23) sia della sopravvenienza per L. 12.391.967 (€ 6.399,92) per complessive L. 190.382.101 (€ 98.324,15), allegando a sostegno stralcio delle annotazioni eseguite nelle scritture contabili a fronte della cessione del ramo di azienda.

L'Ufficio si costituiva in giudizio con controdeduzioni prodotte in data 26 ottobre 2005 chiedendo di rigettare il ricorso del contribuente con condanna dello stesso al pagamento delle spese.

In data 27 gennaio 2009 il contribuente presentava istanza per la sospensione della cartella di pagamento portante iscrizione a ruolo a titolo provvisorio a seguito dell'avviso di accertamento opposto.

La Commissione Tributaria Provinciale con ordinanza 35/4/09 del 23 febbraio 2009 rigettava la richiesta di sospensione.

Il contribuente in data 24 novembre 2009 presentava istanza di nomina del difensore dr. Vito Montanaro in aggiunta al difensore dr. Fabio Ricci.

La Commissione Tributaria Provinciale di Taranto con sentenza n. 120/4/10 del 17 dicembre 2009, depositata il 23 marzo 2010, ha rigettato il ricorso del contribuente sulla base del rilievo che *«...l'Agenzia delle Entrate ha correttamente determinato il maggior valore di cessione da sottoporre a tassazione depurandolo peraltro di quanto già spontaneamente dichiarato dal ricorrente...»*. Le spese di giudizio venivano poste a carico della parte soccombente e quantificate in € 700,00 oltre Iva e cap se dovuti.

\* \* \*



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Signor ██████████ rappresentato e difeso dal dr. Vito Montanaro, ha presentato ricorso in appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto n. 120/4/10 del 17 dicembre 2009, depositata il 23 marzo 2010. L'appello è stato notificato all'Ufficio il 21 dicembre 2010. Copia dell'appello è stata depositata il 21 dicembre 2010 presso la Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto e in data 23 dicembre 2010 presso la Segreteria di questa Commissione.

Il contribuente con l'appello proposto:

- eccepisce la inesistenza della motivazione della sentenza impugnata tenuto conto che i giudici di primo grado non hanno chiarito i reali motivi del rigetto;
- conferma l'esattezza del proprio operato e l'erroneità delle determinazioni dell'Ufficio, suffragate dai primi giudici, che ha assunto la plusvalenza in misura pari al prezzo di cessione, peraltro per il maggior valore accertato dall'Ufficio del Registro, senza tener conto che la plusvalenza è determinata avuto riguardo alla differenza tra i valori di vendita ed i valori contabili (o fiscali) dei beni ceduti. La correttezza della plusvalenza dichiarata trova conferma nelle risultanze contabili allegate al ricorso introduttivo e riprodotte in allegato all'appello proposto;
- la erroneità della plusvalenza accertata avuto riguardo al maggior valore accertato ai fini della imposta di registro tenuto conto che tale valore non ha riflessi nel diverso ambito impositivo delle imposte sul reddito;
- la mancata valutazione dai parte di primi giudici sia della inesistenza di prove a fronte della pretesa dell'Ufficio, sia della carenza di motivazione dell'accertamento in contestazione.

L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Taranto si è costituita in giudizio con controdeduzioni prodotte in data 21 febbraio 2011 chiedendo di rigettare



l'appello proposto dal contribuente.

### DIRITTO

L'appello del contribuente è fondato.

Il Collegio ha proceduto all'esame dei documenti allegati al ricorso introduttivo del contribuente.

L'esame ha consentito di accertare che in base alla situazione patrimoniale allegata all'atto di cessione del ramo di azienda, oggetto dell'avviso di accertamento in contestazione, sono state cedute le seguenti attività e passività

Attività		Passività e Netto	
Fabbricato destinato industria	L. 50.000.000	Comit c/c	L. 79.432.051
Veicoli da trasporto	L. 13.800.000	Banca P.Puglia e Basilicata	L. 69.301.693
Mobili - macchine ord.uff.	L. 7.400.000	Banca Popolare Jonica	L. 78.294.638
Macchine elettr.ed elettrom.	L. 3.350.000	Carime	L. 76.988.179
Macchinari operativi e impianti	L. 528.352.083	Banco di Napoli	L. 94.523.678
Attrezzatura varia e minura	L. 5.210.000	Debiti v/fornitori	L. 457.604.721
Merci in magazzino - accessori ed imballaggi	L. 530.667.000	Finanziamento Medio Lombardo	L. 132.500.000
Crediti verso clienti	L. 600.702.209	Finanziamento Berolaso	L. 186.363.200
Effetti all'incasso	L. 14.132.592	Finanziamento Velo	L. 121.985.500
Effetti in protafoglio	L. 622.800		
<b>Totale</b>	<b>L. 1.754.236.684</b>	<b>Totale</b>	<b>L.1.296.993.660</b>
Avviamento	L. 70.000.000	Patrimonio Netto	L. 527.243.024
<b>Totale</b>	<b>L. 1.824.236.684</b>	<b>Totale</b>	<b>L.1.824.236.684</b>

Risulta pertanto ceduto il complesso aziendale costituito da:

- beni aziendali (fabbricato, veicoli, mobili etc.),
- merci
- crediti
- avviamento,

al netto dei debiti esposti nella predetta situazione patrimoniale di cessione.



Ciò posto il Collegio rileva che ai fini delle imposte dirette in caso di cessione di azienda occorre fare riferimento ai seguenti postulati:

- che ai sensi dell'art. 86 del d.p.r. 917/1986 concorre alla formazione della plusvalenza il valore dell'avviamento realizzato mediante cessione a titolo oneroso;
- che la Corte di Cassazione ha chiarito che i principi relativi alla determinazione del valore di un bene che viene trasferito sono diversi a seconda dell'imposta che si deve applicare, sicché quando si discute di imposta di registro si ha riguardo al valore di mercato del bene, mentre quando si discute di una plusvalenza realizzata nell'ambito di un'impresa occorre verificare la differenza realizzata tra il prezzo di acquisto e il prezzo di cessione (Cass. Sez. 5, 11/11/2011, n. 23608; Cass. Sez. 5, 7/10/2005, n. 19548; Cass. Sez. 5, 6/11/2000, n. 14448);
- che, pertanto, la determinazione complessiva della plusvalenza è conseguente al risultato algebrico di tutte le componenti (merce - attrezzatura - avviamento), tenendo conto dell'ultimo valore fiscale confrontato con il corrispettivo della cessione;
- che la Corte di Cassazione ha escluso l'efficacia automatica del valore accertato ed eventualmente definito ai fini dell'imposta di registro anche ai fini delle imposte sul reddito ed ha affermato che l'accertamento di una plusvalenza tassabile deve in ogni caso trovare il proprio supporto in precisi elementi di fatto comprovanti, senza equivoco, l'occultamento totale o parziale del prezzo realizzato (Cass. 9 maggio 1985, n. 2878);
- che il Ministero delle Finanze con risoluzione 1° luglio 1980, n. 9/1437 ha chiarito che *«la definizione ai fini dell'imposta di registro non può, di per sé, spiegare automatica efficacia anche ai fini delle imposte dirette in quanto intervenuta sul "valore" del bene; ma non può escludersi che essa possa avere non di meno rilevanza presuntiva con altri elementi»*.



Ciò posto il Collegio osserva che nell'accertamento qui in contestazione l'Ufficio ha determinato la plusvalenza conseguita dalla impresa [redacted] a seguito della cessione del ramo di azienda, peraltro con atto stipulato il 5 giugno 1999, in misura corrispondente al prezzo pattuito rappresentato nella situazione patrimoniale di cessione dal patrimonio netto, peraltro per un maggior valore come accertato dall'Ufficio del Registro in L. 597.943.000 (pari a € 308.811,79).

Il Collegio rileva che tale determinazione non può essere condivisa tenuto conto che in base ai principi sopra rappresentati la plusvalenza conseguente alla cessione di azienda è determinata avuto riguardo al confronto tra il corrispettivo di cessione e l'ultimo valore fiscale dei beni ceduti (Cass. Sez. 5, 11/11/2011, n. 23608).

Ed invero, il contribuente ha proceduto al confronto tra il prezzo di cessione ed il valore fiscale dei beni ceduti rilevando sopravvenienze attive per L. 12.391.967 (€ 6.399,92) e plusvalenza per L. 177.990.134 (€ 91.924,23), per complessive L. 190.382.101 (€ 98.324,15).

L'Ufficio, invece, si ribadisce ha determinato il maggior reddito della impresa [redacted] in complessive L. 419.953.000 (€ 216.887,62) ottenuto sottraendo dal maggior valore accertato dall'Ufficio del Registro in L. 597.943.000 (pari a € 308.811,79) il valore di L. 177.990.000 (pari a € 91.924,23) anzichè il valore di L. 190.382.101 (€ 98.324,15) dichiarato dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

Il Collegio peraltro rileva che il valore di mercato, determinato in sede di applicazione dell'imposta di registro, ai fini delle imposte dirette costituisce in ogni caso un dato presuntivo. Il contribuente ha superato la presunzione di corrispondenza tra il valore di mercato ed il prezzo incassato, ciò mediante la prova desumibile dalle scritture contabili e da altri elementi, allegati al ricorso introduttivo, di avere in concreto venduto ad un prezzo inferiore al valore di mercato. Ciò stante la diversità dei due tributi: imposta di registro e imposta sul



reddito delle persone fisiche (Cass. Sez. 5, Sent. 21/02/2007 n. 4057).

Per quanto precede l'appello proposto dal contribuente deve essere accolto.

Nella natura della causa si ravvisano giusti motivi per disporre, ex art. 92 del codice di procedura civile, la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

La Commissione,

**P.Q.M.**

1. accoglie l'appello del contribuente come sopra proposto e per l'effetto annulla l'avviso di accertamento;
2. dichiara compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Così deciso in Taranto il 25 ottobre 2013

Il Relatore

(Nicola Bruni)

Il Presidente

(Luigi Forleo)